

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

### TITOLO I – Contenuto del regolamento

#### Art. 1 – Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta degli studenti dell'Università degli studi di Catania – di seguito indicata Consulta – in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 *bis* dello Statuto di Ateneo.

### TITOLO II – I componenti, il presidente e l'Ufficio di presidenza

#### Art. 2 – I componenti della Consulta degli studenti

1. I componenti della Consulta degli studenti, individuati secondo quanto stabilito dall'art. 12 *bis*, comma 3, dello Statuto, sono nominati con decreto del rettore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati una sola volta.

#### Art. 3 – Funzioni del presidente e del vicepresidente

1. Il presidente rappresenta la Consulta; la convoca e la presiede, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
3. Il presidente e il vicepresidente durano in carica un anno e possono essere riconfermati una sola volta.

#### Art. 4 – Elezione del presidente e del vicepresidente

1. L'elezione del presidente della Consulta avviene nella prima seduta utile appositamente convocata dal componente più anziano per anno di immatricolazione o, in caso di parità di anno di immatricolazione, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
2. La seduta è presieduta dal componente che la ha convocata, il quale designa due studenti tra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

4. Il presidente è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal componente che presiede la seduta che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
6. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
7. Il vicepresidente, di norma, è il candidato presidente non eletto che ha ottenuto più voti o che non è stato eletto al ballottaggio. In caso di parità di voti è il candidato più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
8. Nel caso in cui vi sia un'unica candidatura alla carica di presidente, il presidente eletto indicherà, per la carica di vicepresidente, uno dei componenti della Consulta; tale indicazione dovrà essere approvata dalla maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta, si procederà mediante la presentazione di candidature per la carica di vicepresidente, che verrà eletto con la maggioranza dei presenti.

#### **Art. 5 - L'Ufficio di presidenza**

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, che lo presiede, dal vicepresidente, da un rappresentante degli studenti nei dipartimenti, eletto tra i rappresentanti degli studenti nei dipartimenti che compongono la Consulta, e da un rappresentante degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, eletto tra i rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione.
2. L'Ufficio di presidenza è altresì composto da un componente eletto, su proposta del presidente, tra i componenti della Consulta con la maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento della prescritta maggioranza si procederà mediante la presentazione di candidature per la carica di componente dell'Ufficio di presidenza, che verrà eletto con la maggioranza semplice.
3. Per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di presidenza, in caso di parità di voti, risulta eletto il componente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
4. Il presidente individua, tra i componenti dell'Ufficio di presidenza ad eccezione del vicepresidente, il segretario, il referente alla didattica e il referente al diritto allo studio.
5. Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute; in assenza del segretario tale funzione è svolta dal componente dell'Ufficio di presidenza più giovane per anno di immatricolazione o, in caso di parità di anno di immatricolazione, dal componente più giovane anagraficamente.

#### **Art. 6 – Funzioni dell'Ufficio di presidenza**

1. L'Ufficio di presidenza si riunisce prima della convocazione di ciascuna seduta della Consulta per discutere sui punti da inserire all'ordine del giorno della seduta medesima.
2. L'Ufficio di presidenza è convocato dal presidente.

3. Per la validità delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è necessario che siano presenti, compreso il presidente o il vicepresidente, in prima convocazione, almeno tre dei componenti dell'Ufficio, in seconda convocazione, almeno due.

#### **Art. 7 – Sfiducia al presidente**

1. La mozione di sfiducia al presidente, o ai singoli componenti dell'Ufficio di presidenza, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti della Consulta e deve essere motivata.
2. La mozione di sfiducia viene discussa nella prima adunanza utile della Consulta e deve essere approvata da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

### **TITOLO III – Funzionamento delle sedute**

#### **Art. 8 – Funzionamento delle sedute.**

1. Per il funzionamento generale delle sedute della Consulta si rimanda a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 8 ottobre 2015.

#### **Art. 9 – Ordini del giorno.**

1. L'Ufficio di presidenza stabilisce gli ordini del giorno delle sedute.
2. L'Ufficio di presidenza è tenuto a valutare se inserire o meno un punto aggiuntivo all'ordine del giorno qualora ne facciano richiesta almeno 1/5 dei componenti della Consulta, entro tre giorni dalla data fissata per l'adunanza.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 10 – Modifica del regolamento.**

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate, su proposta della Consulta, dal Consiglio di amministrazione, con il parere del Senato accademico, ed emanate con decreto del rettore.
2. L'iniziativa di revisione del presente regolamento spetta al presidente o ad almeno 1/3 dei componenti della Consulta ed è approvata dalla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 11 – Disposizioni transitorie.**

1. Durante la prima seduta della Consulta il verbale viene redatto dal componente più giovane per anno di immatricolazione o, in caso di parità di anno di immatricolazione, dal componente più giovane anagraficamente.
2. In prima applicazione, nella fase precedente all'elezione del presidente, l'adunanza viene presieduta dal rappresentante degli studenti che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione.

*Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo*